



I NUOVI FENOMENI MONETARI

Aspetti di interesse giuridico



Enrico Paludet

Notaio

Studio Notarile "E. Paludet" • Scuola Nazionale di
Notariato Concorsuale

Pordenone, Italia • [500+ collegamenti](#)

Informazioni

Enrico Paludet è un professionista specializzato in diritto civile, commerciale e successorio.

Classe 1989, si è laureato a pieni voti presso l'Università "Luigi Bocconi" nel 2012.

Ha vinto il concorso notarile indetto con D.D.G. 21 aprile 2016 ed è Notaio in Pordenone.

In precedenza è stato Avvocato, dopo aver sostenuto l'esame indetto con D.M. 19 luglio 2017.

La passione per il diritto e l'economia l'ha spinto ad impegnarsi in ogni tipo di attività scientifica, dalla ricerca all'insegnamento.

Sposato e padre di tre figli, è convinto che nella famiglia si trovi la più forte motivazione per affrontare ogni sfida.



**Enrico
Paludet**
STUDIO NOTARILE

Tematiche

1) Cosa sono le criptovalute

2) Compatibilità con l'ordinamento

ANNEX – NATIONAL RESPONSES TO VIRTUAL CURRENCY SCHEMES IN THE EU

	Status of Bitcoin/virtual currency	Warning	Supervision	Prohibition
Belgium	Not legal tender or electronic money. ¹¹	Yes ²¹	Virtual currencies are not supervised. ³¹	
Bulgaria				
Czech Republic	Bitcoins are not banknotes, coins, scriptural or electronic money. ⁴¹	Yes (reference to EBA warning) ⁵⁹	No licence is required for selling or buying Bitcoins, and these activities are not supervised. Licence might be needed for trading derivatives with Bitcoin as underlying, managing a fund investing in Bitcoins or transferring funds between buyers and sellers of Bitcoins by the operator of an exchange platform. ⁶¹	
Denmark	Bitcoin is not a currency. "Bitcoin does not have any real trading value compared to gold and silver, and thus is more similar to glass beads." ⁷⁷	Yes ⁸¹	Bitcoin service providers do not need a licence. The Danish have stated that regulation of Bitcoin should be organised at European or even global level. ⁹¹	
Germany	Unit of account, ⁸⁹ not legal tender but a financial instrument.	Yes ¹¹¹	According to BaFin, the usage, buying, selling and mining of Bitcoin does not require a licence. Additional services might require a licence, though, so Bitcoin start-ups are advised to check this with BaFin on a case-by-case basis. ¹²¹	
Estonia	The central bank, the FSA and the Ministry of Finance have stated that Bitcoin is not legal tender, but "an alternative means of payment". ¹³¹	All three institutions have warned consumers and stressed the potential threats. Head of the Eesti Pank payment and settlement systems department cautioned against VCS. ¹⁴¹		The Ministry of Finance has stated that selling and buying Bitcoins is not illegal. Selling and buying as a professional activity is considered an event of provision of services of alternative means of payment [§ 6 (4) of MLTFPA].
Ireland		Yes (reference to EBA warning) ¹⁵¹	No ¹⁶⁰	
Greece		Yes (reference to EBA warning) ¹⁷¹		

Uno sguardo all'estero

Le criptovalute non sono considerate valuta in senso giuridico (*legal tender*) ed è consentito, ma tendenzialmente non regolato, il loro commercio.

1) Cosa sono le criptovalute

Sono sicuramente beni in senso giuridico ...

c.c. art. 810. Nozione.

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Sono equiparabili alla moneta?

La moneta secondo il diritto

c.c. art. 1277. Debito di somma di danaro.

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale [c.c. 751, 1278].

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima [c.c. 1281].

Pluralità di nozioni

Vs

Mancanza di una nozione

La moneta secondo il diritto

- *Obbligazioni pecuniarie*  *Compravendita (1470) / Permuta (1552)*

- *Conferimenti in società*



in denaro (2342, 2464) / in natura (2343, 2465)

Obbligazioni pecuniarie

Rientrano nel concetto di moneta:

- moneta con valore intrinseco;
- moneta - segno;
- moneta scritturale;
- moneta elettronica.

Le criptovalute non paiono essere riconducibili al concetto di moneta di cui agli artt. 1277 e ss. c.c. alla luce del complessivo ordinamento che è ispirato al principio di sovranità monetaria (arg. ex artt. 2004 c.c. e 141 e ss. R.D. 204/1910).

Conferimenti in società

- Tribunale di Brescia, decreto 18 luglio 2018 (VG): conf. in natura



periziabilità è legata all'esistenza di un mercato

- Corte d'Appello di Brescia, decreto 30 ottobre 2018 (VG): conf. in denaro



assenza di un sistema idoneo a determinarne il valore in euro ad una certa data

L'unico dato normativo

– Dir. UE 849/2015 (mod. dalla Dir. UE 843/2018):


Dir. 20/05/2015, n. 2015/849¹

Articolo 3

(In vigore dal 9 luglio 2018)

Ai fini della presente direttiva si intende per: [...]

18) **«valute virtuali»**: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. ²



La valutazione

NYSE Bitcoin Index
INDEXNYSEGIS: NYXBT

✓ Following

8,658.20 -70.84 (0.81%) ↓

Nov 12, 13:02 EST · Disclaimer

1 day 5 days 1 month 6 months YTD 1 year 5 years Max



Open 8,658.20 Low 8,658.20
High 8,658.20

coinbase

Prezzi

Prodotti

Info

Guadagna criptovaluta

fino a 130 USD

Accedi

Inizia da qui

Acquista e vendi criptovaluta

Coinbase è il sito più semplice per acquistare, vendere e gestire il tuo portafoglio di criptovalute.

Inirizzo email

Inizia da qui

#	nome	Prezzo	Cambia	Grafico	Effettua transazioni
1	Bitcoin BTC	7.965,39 €	+0,90%		acquistare
2	Ethereum ETH	169,18 €	+0,72%		acquistare
3	Bitcoin Cash BCH	262,15 €	+0,67%		acquistare
4	Litecoin LTC	55,94 €	-0,76%		acquistare

La posizione dell' Ag. Entrate

Prendendo le mosse dalla prima sentenza in materia di criptovalute (Corte di Giustizia UE, sentenza 22 ottobre 2015 – causa C-264/14), ha consolidato un orientamento che le considera come valuta estera:

- cambio valute è esente IVA ex art. 10, comma 1, n. 3) del DPR 633/72 (Ris. 72/E del 2016);
- cambio valute è attività di impresa se svolta in modo professionale ed abituale (come sopra);
- scambio con altri beni è compravendita (caso Torino);
- monitoraggio fiscale nel quadro RW se detenute tramite intermediari esteri (Risp. Int. 956-39/2018 Dir. Lombardia);

La posizione dell' Ag. Entrate

- Plusvalenze sono tassate come redditi diversi ex art. 67, comma 1, c-ter) del TUIR, da dichiarare nel quadro RT (imposta sostitutiva del 26%), quando il soggetto passivo abbia superato per almeno 7 giorni lavorativi nel periodo di imposta il controvalore di 51.645,29 euro , calcolata sulla base del rapporto di cambio al 1° gennaio, sul sito dove il contribuente ha acquistato o dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni (Risp. Int. 956-39/2018 Dir. Lombardia).

Compravendita immobiliare



Tematiche:

- Limiti all'uso del contante;
- Indicazione dei mezzi di pagamento;
- Adeguata verifica della clientela;
- Tassazione applicabile;
- Disciplina civilistica (evizione ex art. 1553 c. c., spese ex art. 1554 c. c.).

Fiscalità

VENDITA

- Prezzo-valore (base imponibile è il valore catastale) ex art. 1, comma 497, della L. 266/2005:

Es. $500 * 115,5 = 57.750$ euro

$57.750 * 2\% = \underline{1.155}$ euro (imp. registro)

PERMUTA

- Base imponibile è quella che dà luogo alla maggior imposta (art. 43, comma 1, b) TUR). Per l'immobile il metodo è lo stesso, per la criptovaluta si assume il valore del bene dichiarato e lo si tassa al 3% (art. 2 Tar. I del TUR):

Es. 100.000 euro $* 3\% = \underline{3.000}$ euro (imp. Registro)

Conferimenti in società

Alcune considerazioni finali su:

- natura;
- perizia;
- revisione della stima nella SPA se entro 180 giorni dall'iscrizione gli amministratori verificano che il valore era minore di oltre 1/5 e temporanea inalienabilità delle azioni (art. 2343, commi 3 e 4, c.c.);
- espropriabilità (caso Bitgrail).

Contabilità

- Posizione dello IASB (International Accounting Standards Board), in tema di IFRS (International Financial Reporting Standards):

A) detenute nell'ambito dell'attività ordinaria - RIMANENZE da iscriversi in bilancio al valore minore tra costo d'acquisto e valore netto di realizzo (IAS 2);

B) negli altri casi - BENI IMMATERIALI (attività non monetaria priva di consistenza fisica) da iscriversi, in base alla scelta dell'operatore, al costo d'acquisto (al netto di ammortamenti e di eventuali perdite di valore) o al fair value (con variazioni di valore rilevate in una riserva di patrimonio netto) (IAS 38).

Initial Coin Offering (ICO)

- Emissione di una nuova criptovaluta

1. Acquisire liquidità
2. Aprirsi a nuovi modelli di business
3. Costi elevati

- Classificazione del token



disciplina applicabile

1. Tradizionale: Security, Utility, Payment
2. Banca d'Italia: Valute virtuali, Payment (e-money), Security, Utility

Box 1 - Tipi di *digital tokens* che usano la DLT

I gettoni digitali qui classificati (denominati *DLT digital tokens*) sono una rappresentazione digitale di valore “al portatore”, che fanno uso della crittografia e della DLT (vedi Appendice 1). Essi talvolta incorporano diritti finanziari, di proprietà o d’uso (vedi “diritto contrattuale” nel Glossario). La tassonomia qui proposta (basata su categorie economiche, non giuridiche) identifica classi mutualmente esclusive, pur considerando *digital tokens* ibridi, che possono svolgere funzioni multiple¹³:

DT1 – “valute virtuali” (“crypto-assets” privi di diritti o passività): questi gettoni digitali sono privi di diritti incorporati o passività (*claims or liabilities against the issuer*)¹⁴; sono negoziabili e convertibili in moneta legale di stato (*fiat money*) o in altre “valute virtuali”, a un prezzo variabile. Se i DT1 fossero associati a diritti, dovrebbero essere classificati nelle categorie DT2 o DT3, sotto riportate;

DT2 – *digital coins o payment tokens*¹⁵: strumenti che intendono, a differenza dei DT1, replicare le funzionalità della moneta mantenendo con essa un valore fisso. Questi gettoni digitali sono un diritto o una passività dell’emittente¹⁶. Essi sono:

a) privati a valore fisso (*stable coins*): essi sono emessi da una entità giuridica a fronte di una unità di moneta (uno-a-uno con euro, dollaro, ecc.) segregata presso un soggetto regolato¹⁷. Essi possono essere

considerati ‘moneta elettronica’ se e solo se ne rispettano strettamente le caratteristiche (vedi ‘moneta elettronica’ nel Glossario), con la sola differenza che usano la DLT (EBA, 2019). Se incorporano altri diritti, potrebbero ricadere nella categoria DT3;

b) emessi da una banca centrale (*central bank digital currencies*): si tratta di progetti ancora in fase di sperimentazione volti a creare moneta elettronica di banca centrale che usa la DLT o sistemi analoghi¹⁸. Essi sono una passività della banca centrale;

c) non convertibili: sono *digital tokens* che favoriscono il baratto. Si distinguono da altri tipi di gettoni digitali poiché non sono convertibili con moneta legale o con altre “valute virtuali”; danno il diritto a scambiare beni o servizi tra i partecipanti al circuito, ma sono a diffusione e spendibilità limitata¹⁹. La non convertibilità viene meno se si sviluppa un mercato secondario. La razionalità economica di questi gettoni digitali è quella di favorire il coordinamento (incontro tra domanda e offerta) o di sfruttare economie di rete tra agenti economici che hanno valori o interessi condivisi. In alcuni casi questi gettoni digitali hanno un valore limitato nel tempo per impedirne la tesaurizzazione;

DT3 – *security/asset tokens*: detti anche *investment tokens* o *asset-backed tokens*, essi sono gettoni digitali trasferibili e potenzialmente negoziabili (“*capable of being tradable*”) su una piattaforma, tipicamente offerti tramite una operazione di *initial coin offering* (ICO) (vedi Glossario). Essi sono simili a titoli smaterializzati, che tuttavia vengono trasferiti tramite la DLT. Lo *status* giuridico e regolamentare dei *security/asset tokens* è incerto²⁰. Negli Stati Uniti, i *security tokens* sarebbero considerati strumenti finanziari se, oltre alla presenza di diritti di proprietà o controllo, non vi è un coinvolgimento diretto del sottoscrittore del *digital token* nel progetto, che è lasciato unicamente ai promotori dell’iniziativa (vedi “Howey test e le ICOs” nel Glossario). In Europa rilevarebbero primariamente i criteri di standardizzazione, trasferibilità e negoziabilità²¹ dei *digital tokens* (Hacker e Thomale, 2018). In ambedue i casi esiste una asimmetria informativa del tipo principale-agente tra chi offre il *digital token* e chi lo possiede. Nella tassonomia qui proposta, i *security tokens*, per essere tali, devono essere trasferibili e negoziabili e/o dare al soggetto che li detiene almeno uno diritto di proprietà o di controllo. Ad esempio: diritti di proprietà su quote di capitale, quote di fondi o su materie prime negoziabili (*commodities*); diritti di voto o di partecipazione al progetto, dividendi, diritti su flussi di cassa. In linea di principio potrebbero essere inclusi in questa categoria anche i diritti amministrativi o diritti d’uso se pienamente trasferibili e negoziabili su un mercato organizzato.

DT4 – *utility tokens/consumer tokens*: sono gettoni digitali non negoziabili (pur essendo talvolta trasferibili) che offrono unicamente diritti amministrativi o licenze d’uso, quali l’accesso a una piattaforma, a una *facility*, a un *network* di persone, a schemi di “fidelizzazione”. A differenza dei DT2c, sono acquistabili (direttamente o associati alla vendita di beni o servizi) tramite moneta legale o altre “valute virtuali”. Se, nel

corso della loro vita, diventassero non solo portatori di un diritto, ma anche pienamente trasferibili e negoziabili su un mercato organizzato, a nostro avviso dovrebbero perdere la caratteristica di *utility tokens* e diventare *security tokens* (DT3). La FCA (2019, p. 29) considera, al contrario, un gettone digitale nella categoria *utility token* anche se è negoziabile su un mercato secondario (purché sia privo di diritti finanziari o *rewards*).

Disciplina applicabile (ICO)


L'ICO è un'offerta al pubblico, alla quale si potrebbe dover applicare:

- la disciplina in tema di collocamento a distanza di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento (artt. 30-32 TUF)

1. soggetti autorizzati;

2. sospensione dell'efficacia per 7 giorni, diritto di recesso, menzione;

- la disciplina in tema di prospetto (94 e ss. TUF)



**Enrico
Paludet**
STUDIO NOTARILE

GRAZIE!